

Rapporto al messaggio 2524

Della Commissione della legislazione sul messaggio 26 maggio 1981 concernente la legge sull'avvocatura

1. Nel Cantone Ticino, come rileva giustamente il Messaggio, la disciplina dell'avvocatura non ha finora trovato una codificazione uniforme.

Le singole norme sono sparse in diversi atti legislativi:

- la legge sull'esercizio dell'avvocatura del 9.12.1855;
- il decreto legislativo circa l'esercizio delle arti liberali nel Cantone del 7.11.1907;
- l'art. 515 CPC;
- lo Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 22.5.1926;
- il regolamento sull'ammissione all'esercizio dell'avvocatura nel Cantone Ticino;
- la tariffa dell'Ordine degli avvocati;
- il Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Una materia che nell'ordinamento della giustizia ha una notevole importanza risulta pertanto carente della necessaria organicità e manca di trasparenza. Insufficienti appaiono inoltre le norme sulla sorveglianza e sui poteri di intervento dell'Autorità.

2. La proposta di legge in esame tende ad eliminare le carenze descritte riunendo la materia in un unico testo legislativo, contemporaneamente adegua le esigenze per l'ammissione alla professione alle necessità palesatesi da una funzione sempre più impegnativa e introduce una più efficace vigilanza. Fatta eccezione di queste modifiche, non si propongono innovazioni sostanziali né la Commissione ha ritenuto di suggerire mutamenti in una disciplina che come tale non ha dato luogo a particolari critiche.

3.1. Il nuovo testo legislativo, inserisce la Camera per l'avvocatura e il notariato laddove sono attribuite delle competenze al Tribunale di Appello. La Commissione, riprendendo quanto proposto per la legge notarile, ritiene tuttavia che sia più corretto menzionare nella legge unicamente il Tribunale di Appello come tale, lasciando a quest'ultimo il compito di assegnare alla Camera per l'avvocatura e il notariato quelle attribuzioni che in questo ambito riterrà opportune. Non si ritiene infatti che tutto quanto attiene all'avvocatura e al notariato debba essere necessariamente di competenza di tale Camera. Vi sono segnatamente atti e interventi di particolare importanza o solennità da riservare al Plenum come ad esempio la concessione del certificato di capacità che dovrebbe sicuramente portare la firma del presidente del Tribunale di Appello e non di quello di una singola Camera. L'organo supremo della magistratura cantonale è infatti secondo il nostro ordinamento costituzionale il Tribunale di Appello e non questa o quella Camera nelle quali si suddivide e alla quale delega i propri compiti.

3.2. Le altre modifiche, sono essenzialmente redazionali e tendono unicamente a precisare le proposte formulate dal Messaggio senza scostarsene nel senso.

Art. 1 cpv. 1

La formulazione "questa o altra legge non disciplina altrimenti" è sostituita con la dicitura più appropriata "a meno che la legge non disponga altrimenti".

Art. 2

Il termine "studio ticinese" è corretto in "Studio di avvocatura nel Cantone".
Analogha correzione è stata fatta agli art. 6 lett. b), 14, 23 lett. b) e 47.

Art. 4

La richiesta di far pratica presso "un avvocato iscritto all' albo" è completata con l' aggiunta "con uno studio nel Cantone".

Art. 6

La Commissione si è posta il problema, se proporre o meno nella legge l' obbligo di svolgere un anno del biennio di pratica presso un Tribunale o in un settore contenzioso di un' autorità amministrativa allo scopo di garantire una formazione più completa. E' tuttavia prevalsa alla fine l' opinione di mantenere la soluzione scelta nel Messaggio con la facoltà di effettuare la pratica nei due settori, purché almeno un anno si svolga presso uno studio legale.

Si è inoltre concordi nel sottolineare che le esigenze per l' esame di capacità debbano essere rese più severe. Si tratta tuttavia di materia di regolamento da elaborare dal Tribunale di Appello. Importante è però che la nuova disciplina segua tale impostazione che non dovrà limitarsi ad enumerare le materie di esame, ma anche stabilire le note ed il numero delle materie nelle quali un' insufficienza deve portare al rinvio di un candidato. L' Autorità politica potrà comunque sempre ancora intervenire in questo campo nel quadro dei suoi poteri di vigilanza.

Al cpv. 2 è stato stralciato il passo "svizzero o ticinese" ritenuto che debbano essere richieste conoscenze sufficienti in tutto il campo del diritto compreso quello internazionale, soprattutto In un Cantone dove i rapporti internazionali assumono importanza sempre maggiore.

La correzione al cpv. 4 è puramente redazionale:

4 Il candidato che non supera l' esame di capacità ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte.

Art. 9

Sono state adottate due piccole correzioni redazionali, sostituendo il termine "nel Ticino" con "nel Cantone" e "patrono d' ufficio" con "patrocinatore d' ufficio".

Art. 18

Il Messaggio conferma l' istituzione del Consiglio dell' Ordine senza precisarne la composizione. La Commissione ritiene sia opportuno di riprendere perlomeno la dicitura dello statuto dell' Ordine del 22.5.1926, adeguandola alla prassi invalsa per quanto concerne il numero dei membri e la durata in carica. L' art. 18 dovrebbe quindi essere formulato come segue:

Il Consiglio dell' Ordine è l' organo esecutivo dell' Ordine. Essa è composto di un presidente, un vice-presidente e di cinque membri appartenenti all' Ordine. I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.

Art. 22

Occorre correggere la marginale, sostituendo "compiti" con il termine più appropriato "competenze".

Art. 25

La formulazione scelta non appare consona alla terminologia usata, per cui si propone di sostituire la parola "incolpato" con "avvocato oggetto del procedimento".

Art. 26

La Commissione ritiene che le procedure, nell' interesse della giustizia e delle persone coinvolte, devono essere condotte con celerità. Si propone pertanto l' aggiunta di un cpv. 5 del seguente tenore:

5 La procedura deve essere condotta in modo sollecito.

Art. 27

Conformemente alla modifica dell'art. 25 si propone la seguente formulazione:
"L' avvocato oggetto del procedimento deve essere sentito sugli addebiti che gli vengono mossi e dev' essergli offerta La possibilità di prendere conoscenza degli atti."

Art. 29

E' proposto il seguente nuovo testo:
"Di tutti gli atti di procedura deve essere tenuto verbale".

Art. 30

La formulazione "sollecitamente" appare troppo imprecisa di fronte alle sempre maggiori remore riscontrate nella nostra organizzazione giudiziaria.

Si è quindi dell' avviso di proporre la seguente formulazione più incisiva:
"Le decisioni della Commissione di disciplina devono essere motivate ed emanate entro 30 giorni dalla chiusura dell' istruttoria."

Art. 40

Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, correggendo il Messaggio, i Cantoni non hanno competenza di comminare la pena della detenzione, tale termine deve quindi essere sostituito con "l' arresto".

Art. 49

In ossequio a quanto spiegato al capitolo 3 punto 1. è opportuno ricordare che il Tribunale di Appello dovrà disciplinare le competenze della Camera per l' avvocatura e il notariato.

La prima frase dell' articolo dovrà perciò avere il seguente tenore:

"Il Tribunale di Appello emana il Regolamento d' applicazione della presente Legge, che disciplina le competenze della Camera per l' avvocatura e il notariato e comprenderà ..."

Art 52

La modifica dell' art. 406 CPC è già stata discussa separatamente in risposta all' iniziativa dell' on. Bezzola. La soluzione dovrà essere adottata separatamente considerato che ha solo indirettamente a che vedere con l' avvocatura, visto che concerne essenzialmente il patrocinio da parte di altre persone. Rimane invece la proposta modifica dell' art. 52 cpv. 3 CPP con la sola menzione, come in tutto il presente testo legislativo, del Tribunale di Appello al quale spetterà di designare in sede di regolamento la Camera competente.

Con queste modifiche si propone di aderire al Messaggio.

Per la Commissione della legislazione:

Carlo Sganzi, relatore
Bacciarini - Bervini - Bezzola,
con riserva - Bizzozero -
Cavadini Antonio - Canevascini -
Cereda - Gianoni - Giudici -
Nosedà J., con riserva - Regazzi.

Disegno di
LEGGE

sull'avvocatura.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Canton Ticino

- visto il messaggio 26 maggio 1981 n. 2524 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Titolo 1 - Diritto all'esercizio della professione

Articolo 1

Monopolio dell'avvocato

1 Il diritto di rappresentare e di assistere una parte davanti ai tribunali civili e penali ed alle autorità inquirenti o di accusa compete esclusivamente alle persone iscritte nell' Albo degli avvocati, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2 Il Tribunale di Appello può autorizzare un avvocato che non abita nel Ticino, non vi tiene uno studio, né esplica attività in uno studio ticinese, a condurre un determinato processo senza iscrizione all' Albo.

Articolo 2

Praticanti

I praticanti di uno studio di avvocatura nel Cantone, iscritti nell' apposito elenco, sono ammessi a rappresentare od assistere le parti nell' ambito delle disposizioni speciali della Legge e del Regolamento.

Articolo 3

Albo degli avvocati

1 L'iscrizione all' Albo degli avvocati a accordata dal Tribunale di Appello, su

richiesta, ai cittadini svizzeri che:

- a) abitano o tengono uno studio in Svizzera;
- b) svolgono la loro attività in modo indipendente o come collaboratori, anche stipendiati da un altro avvocato iscritto all' Albo;
- c) sono titolari di un certificato di capacità ticinese o di un certificato a questo equiparabile ai sensi dell' art. 5 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale;
- d) hanno l' esercizio dei diritti civili;
- e) godono di ottima reputazione e garantiscono un' attività irreprensibile;
- f) abbiano prestato giuramento o la promessa solenne davanti al Tribunale di Appello;
- g) dimostrino di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, le cui prestazioni minime sono fissate dal Tribunale di Appello; la copertura assicurativa si estende anche a eventuali praticanti;
- h) non sono gravati di attestati di carenza beni.

2 Non è considerato di godere di ottima reputazione segnatamente il postulante

- a) cui l' autorizzazione di esercitare la professione sia stata revocata dall' autorità competente di un altro Cantone o che ha precedentemente rinunciato al fine di sottrarsi ad un procedimento disciplinare;
- b) che sia stato condannato a pene privative della libertà personale per atti contrari alla dignità professionale o abbia in corso procedimenti per tali atti.

Articolo 4

Elenco dei praticanti

Il Tribunale di Appello iscrive nell' elenco dei praticanti quei richiedenti di cittadinanza svizzera che adempiono alle condizioni previste dall' art. 3 lett. d, e, g, h e per i quali assume la responsabilità un avvocato iscritto all' Albo con uno studio nel Cantone. L' iscrizione nell' elenco è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo.

Articolo 5

Radiazione

- 1 Il Tribunale di Appello radia dall' Albo o dall' elenco chi non adempie più le condizioni richieste per l' iscrizione o espressamente vi rinuncia.
- 2 La rinuncia non esclude l' apertura di una procedura disciplinare.
- 3 Il procedimento di radiazione è avviato d' ufficio; le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

Articolo 6

Esami di capacità

- 1 Il Tribunale di Appello ammette all' esame di capacità il richiedente di cittadinanza svizzera che:
 - a) è in possesso di un diploma di licenza, laurea o dottorato in giurisprudenza rilasciato da una Università svizzera o straniera. Quest' ultima deve aver consentito l' acquisizione di una formazione giuridica analoga a quella conseguibile di una Università svizzera;
 - b) ha compiuto un periodo biennale di pratica presso uno studio legale ticinese oppure ha prestato cumulativamente un' attività per un anno presso uno studio legale nel Cantone e per un ulteriore anno presso un' autorità giudiziaria o presso l' Amministrazione cantonale nel settore del contenzioso;
 - c) ha l' esercizio dei diritti civili;
 - d) gode di ottima reputazione e garantisce un' attività irreprensibile.
- 2 L' esame di capacità ha lo scopo di accertare che il candidato ha conoscenze sufficienti del diritto per tutelare adeguatamente gli interessi di un mandante in un procedimento davanti a un Tribunale o un' autorità inquirente o di accusa, dei doveri dell' avvocato e delle regole deontologiche.
- 3 Il Tribunale di Appello rilascia al candidato il certificato di capacità ticinese

quando il candidato ha superato l' esame di capacità.

4 Il candidato che non supera l' esame di capacità ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte.

5 Il Tribunale di Appello può revocare il certificato di capacità ticinese se risulta che sia stato con seguito traendo in inganno l' autorità esaminatrice.

6 Il Tribunale di Appello emana, nell' ambito del regolamento, le norme esecutive per gli esami e designa l' autorità esaminatrice.

Titolo II - Doveri dell'avvocato

Articolo 7

In generale

1 L' avvocato è tenuto ad esercitare la professione in modo coscienzioso ed a dimostrarsi degno della considerazione che questa esige, tanto nell' esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell' ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento.

2 Egli ossequia segnatamente la presente legge e relativo regolamento, rispetta le norme deontologiche, lo statuto e la tariffa dell' Ordine degli avvocati;'

Articolo 8

Lingua

Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l' avvocato usa la lingua italiana.

Articolo 9

Difesa e patrocinio d'ufficio

1 Ogni avvocato iscritto all' Albo che ha studio nel Cantone è tenuto ad assumere la difesa o il patrocinio di parti, cui è concessa l' assistenza giudiziaria gratuita o è designato da un Tribunale un patrocinatore d' ufficio.

2 Tali incarichi possono essere declinati solo per motivi gravi.

3 Il regolamento stabilisce le condizioni dell' affidamento di difese e patrocinii d' ufficio a praticanti.

4 La remunerazione è stabilita dagli art. 36 e seguenti della Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965.

Articolo 10

Valori e atti

1 L' avvocato custodisce le somme di denaro, le cartevalori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento. Restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge.

2 Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all' avente diritto alla prima richiesta, siano o meno coperti i di lui onorari. |

3 Gli atti affidati, di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo l' invio della nota onorario.

Articolo 11

Rendiconto

1 L' avvocato tiene le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano

2 A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari.

3 I giustificativi sono conservati per almeno dieci anni.

Articolo 12

Obbligo del segreto

1 L' avvocato conserva i segreti che gli sono affidati per ragione della sua

professione o di cui ha avuto conoscenza nell' esercizio della medesima. Egli impone tale dovere anche ai suoi collaboratori ed impiegati e veglia a che sia osservato.

2 Se l' interessato consente alla rivelazione del segreto, o se tale rivelazione appare necessaria all' avvocato per interessi superiori, egli è autorizzato a rivelarlo, dopo aver chiesto ed ottenuto in assenza del consenso dell' interessato, l' autorizzazione scritta dell' autorità superiore a' sensi dell' art. 321 CPS.

3 Spetta tuttavia esclusivamente all' avvocato di decidere se far uso o meno dell' autorizzazione. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull' obbligo di dare informazioni all' autorità o di testimoniare in giudizio.

Titolo III - Organizzazione

Articolo 13

Enti e autorità che garantiscono un corretto esercizio dell'avvocatura

L'Ordine degli avvocati, con i suoi organi, il Consiglio di moderazione e il Tribunale di Appello garantiscono un corretto esercizio della professione, secondo le rispettive competenze fissate dalla presente legge.

Articolo 14

Ordine degli avvocati

Gli avvocati iscritti all' Albo e che hanno domicilio o studio nel Cantone formano l' Ordine degli avvocati. Questo è riconosciuto quale corporazione di diritto pubblico del diritto cantonale.

Articolo 15

Compiti

1 L'Ordine degli avvocati promuove la dignità della professione e l' esercizio corretto di questa da parte dei suoi membri, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all' osservanza della collegialità fra gli avvocati e presta concorso all' Autorità circa i problemi della legislazione.

2 L' Ordine degli avvocati esercita il potere disciplinare non espressamente assegnato dalla presente legge ad altra Autorità.

Articolo 16

Organi

Gli organi dell' Ordine degli avvocati sono l' Assemblea dell' Ordine, il Consiglio dell' Ordine e la Commissione di disciplina.

Articolo 17

Assemblea

1 L'Assemblea dell' Ordine è l' organo superiore dell' Ordine.

2 Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all' anno

3 Essa adotta gli statuti, fissa i contributi annui emana le norme deontologiche, stabilisce la tariffa dell' Ordine degli avvocati e nomina il Consiglio dell' Ordine e la Commissione di disciplina al primo scrutinio a maggioranza assoluta e al secondo scrutinio a maggioranza relativa dei presenti.

4 Gli avvocati iscritti all' Albo, ma che non fanno parte dell' Ordine, possono assistere alle e possono votare in materia di tasse e di contributi finanziari; per il resto essi hanno unicamente voto consultivo.

5 Gli statuti, le norme deontologiche e la tariffa dell' Ordine degli avvocati soggiacciono all' approvazione del Tribunale di Appello. In caso di inadempienza o di insanabile disaccordo, il Tribunale di Appello svolge funzioni sostitutive dell' assemblea nell' emanazione di tutte o di parte delle predette norme.

Articolo 18

Consiglio dell'Ordine

- 1 Il Consiglio dell' Ordine a l' organo esecutivo del l' Ordine.
- 2 Esso è composto di un presidente, un vice-presidente e di 5 membri appartenenti all' Ordine.
- 3 I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.

Articolo 19

Commissione di disciplina

Composizione:

- 1 La Commissione di disciplina è composta del Presidente dell' Ordine, di due membri e due sostituti ed è sempre rieleggibile.
- 2 Il Presidente, i membri ed i sostituti sono nomi nati dall' Assemblea dell' Ordine.

Articolo 20

Compiti

- 1 Alla Commissione di disciplina vanno trasmessi tutti i reclami e le segnalazioni riguardanti le infrazioni commesse da avvocati.
- 2 Essa esercita quale istanza inferiore il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla presente Legge, e a altre Leggi cantonali e federali, al Regolamento, alla Tariffa dell' Ordine degli avvocati, alle norme deontologiche e allo statuto.
- 3 Le decisioni della Commissione di disciplina cresciute in giudicato sono equiparate a sentenze esecutive.

Articolo 21

Norme imperative

Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge l' Ordine degli avvocati si organizza liberamente e attribuisce liberamente nel proprio interno le competenze.

Articolo 22

Tribunale di Appello

Competenze in materia disciplinare:

- 1 Il Tribunale di Appello è l' autorità superiore in materia disciplinare.
- 2 Esso decide inappellabilmente i ricorsi presentati contro le decisioni disciplinari della Commissione di disciplina e le sue decisioni in questa materia sono equiparate a sentenze esecutive.
- 3 In materia di segreto professionale il Tribunale di Appello è l' autorità superiore a' sensi dell' art. 12 della presente legge e dell' art. 321 CPS.

Articolo 23

In altre materie

Il Tribunale di Appello esercita i compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge e dai regolamenti e in particolare:

- a) allestisce l' Albo degli avvocati e l' elenco dei praticanti e decide circa le iscrizioni e le radiazioni
- b) può autorizzare un avvocato che non abita nel Cantone, non vi tiene studio, né esplica un' attività in uno studio ticinese, a condurre un determinato processo senza iscrizione all' Albo;
- c) decide l' ammissione agli esami di capacità promulga le disposizioni per l' esame dei candidati e rilascia i certificati di capacità;
- d) riceve il giuramento o la promessa solenne di chi chiede di essere iscritto all' Albo;
- e) decide la revoca del certificato di capacità,
- f) decide la sospensione provvisoria degli avvocati e dei praticanti dall' esercizio della professione;
- g) approva gli statuti, le norme deontologiche e le tariffe promulgati dall' Ordine;
- h) determina l' ammontare della copertura assicurativa minima;
- i) ammette all' ufficio di difensori altri avvocati ed anche altre persone (Art. 52 cpv. 3 CPP).

Titolo IV - Pene disciplinari

Articolo 24

Genere

Le infrazioni alla presente legge' al regolamento, alla tariffa dell' Ordine degli avvocati, alle norme deontologiche e allo statuto sono repressi con le seguenti pene disciplinari:

- a) l' ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 10'000.--;
- c) la sospensione dall' esercizio dell' avvocatura per la durata minima di due mesi e massima di un anno

Articolo 25

Commisurazione delle pene/esenzione

1 Nella commisurazione della pena devono essere considerati la rilevanza del fatto, l' intensità del dolo, il grado della colpa, nonché il comportamento in genere dell' avvocato oggetto del procedimento e deve altresì essere tenuto conto del tempo trascorso dal fatto.

2 Egli può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dall' Albo o rinunci all' iscrizione.

Articolo 26

Apertura del procedimento

1 Il procedimento è avviato presso la Commissione di disciplina su denuncia scritta di un terzo, degli uffici pubblici dell' amministrazione, di un Tribunale, d' ufficio oppure su richiesta dell' avvocato stesso.

2 Il terzo che inoltra una denuncia non ha qualità di parte nel procedimento.

3 Al denunciante deve essere data ampia possibilità di provare la propria denuncia; spese di procedura possono tuttavia essergli accollate se risulta che la denuncia è manifestamente infondata.

4 La Commissione di disciplina notifica al Tribunale di Appello ogni apertura di un procedimento disciplinare.

5 La procedura deve essere condotta in modo sollecito.

Articolo 27

Diritto di essere sentito

L' avvocato oggetto del procedimento deve essere sentito sugli addebiti che gli vengono mossi e dev'essergli offerta la possibilità di prendere conoscenza degli atti.

Articolo 28

Prove

La Commissione di disciplina su richiesta o d' ufficio può ordinare la produzione d' incarti o di documenti e sentire testimoni.

Articolo 29

Audizioni

Di tutti gli atti di procedura deve essere tenuto verbale.

Articolo 30

Decisione

Le decisioni della Commissione di disciplina devono essere motivate ed emanate entro 30 giorni dalla chiusura dell' istruttoria.

Articolo 31

Ricorso

- 1 Contro le decisioni della Commissione di disciplina è dato ricorso nel termine di 15 giorni dall' intimazione al Tribunale di Appello.
- 2 IL ricorso va presentato in forma scritta debitamente motivato.

Articolo 32

Trasmissione d'ufficio

- 1 Tutte le decisioni della Commissione di disciplina vanno intimare al Tribunale di Appello.
- 2 Il Tribunale di Appello riesamina d' ufficio le decisioni della Commissione di disciplina, indipendentemente dal diritto di ricorso di cui all' art 31.
- 3 Accertati fondati motivi di modifica della decisione il Tribunale di Appello riapre il procedimento disciplinare entro due mesi dal ricevimento della decisione. Entro lo stesso termine ne dà comunicazione all' interessato e alla Commissione di disciplina. Quest' ultima deve essere sentita.
- 4 Valgono per la procedura le disposizioni di cui agli art. 27, 28, 29 e analogamente l' art. 30 della presente legge.

Articolo 33

Misure provvisionali

- 1 Se un avvocato è soggetto ad un procedimento penale, oppure pende contro di lui un procedimento per la radiazione dall' Albo, il Tribunale di Appello può sospenderlo a titolo cautelare dall' esercizio della professione in attesa della decisione definitiva, ove comprovate circostanze consentono di concludere con sicurezza che il divieto di esercitarla professione non potrà essere evitato.
- 2 Il Tribunale di Appello può prendere anche altre misure provvisionali per la tutela degli interessi dei clienti.
- 3 I magistrati dell' Ordine penale comunicano d' ufficio al Tribunale di Appello l' apertura di un procedimento penale contro un avvocato.

Articolo 34

Domanda di riammissione

- 1 Il radiato dall' Albo per motivi disciplinari può chiedere la riammissione all' esercizio dell' avvocatura dopo il decorso di almeno tre anni dal provvedimento di radiazione.
- 2 La domanda è presentata alla Camera per l' avvocatura e per il notariato. Il richiedente deve dimostrare di soddisfare i requisiti previsti per l' iscrizione.

Titolo V - Procedimento di tassazione delle note professionali

Articolo 35

Autorità competente e Composizione

- 1 Il Consiglio di moderazione è composto da due giudici del Tribunale di Appello designati dal Tribunale, che non siano membri della Camera per l' avvocatura e per il notariato e da due avvocati iscritti all' Albo designati dal Consiglio dell' Ordine, ma che non facciano parte dello stesso e della Commissione di disciplina.
- 2 Sono pure designati un giudice supplente e un avvocato supplente.
- 3 La presidenza e la vice-presidenza del Consiglio di moderazione è sempre assunta dai giudici del Tribunale di Appello; in caso di parità di voto decide il presidente.

Articolo 36

Compiti

Il Consiglio di moderazione giudica come istanza unica e inappellabilmente le controversie tra avvocati e clienti in materia di applicazione della tariffa dell' Ordine degli avvocati. Ad esso vanno sottoposte per tassazione le note professionali su richiesta dell' avvocato o del cliente.

Articolo 37

Procedura

- 1 La procedura a aperta su istanza scritta.
- 2 Entrambe le parti debbono potersi sufficientemente esprimere con uno scambio di allegati scritti; un ulteriore scambio di allegati è ordinato solo eccezionalmente.
- 3 Il Consiglio di moderazione può ordinare la produzione degli incarti o di documenti e procedere all' audizione di testimoni.

Articolo 38

Spese giudiziali, tasse di giustizia, ripetibili

In materia di spese giudiziali, tasse di giustizia e ripetibili, si applicano per analogia le disposizioni del CPC.

Articolo 39

Forza di cosa giudicata

Le decisioni di tassazione delle note professionali del Consiglio di moderazione sono definitive e sono parificate alle sentenze esecutive solo per quanto riguarda le spese del giudizio, le tasse di giustizia e le ripetibili; per quanto riguarda l' applicazione della tariffa esse vincolano tuttavia il giudice civile.

Titolo VI - Disposizioni penali

Articolo 40

Violazione del monopolio dell'avvocato

- 1 Chi, senza essere iscritto all' Albo degli avvocati, esercita la professione di avvocato, oppure, avvalendosi del titolo di avvocato o in altro modo, suscita l' impressione presso terzi di essere autorizzato all' esercizio della professione di avvocato nel Cantone Ticino è punito con la multa sino a fr. 10'000.--; in caso di recidiva con l' arresto e la multa.
- 2 Allegati scritti, che recano la firma di un rappresentante non iscritto all' Albo o all' elenco dei praticanti sono stralciati degli Atti.

Titolo VII - Disposizioni varie e finali

Articolo 41

Assenze, ricuse ed esclusioni

- 1 In mancanza di uno o più membri la Commissione di disciplina, la Camera per l' avvocatura e per il notariato e il Consiglio di moderazione si completano a cura del presidente rispettivamente del vice-presidente in primo luogo con i supplenti e in caso di mancanza con altri membri del Tribunale di Appello, rispettivamente con i membri dell' Ordine degli avvocati, che non sono membri della Commissione di disciplina, la Camera per l' avvocatura e per il notariato o del Consiglio di moderazione.
- 2 I membri sono esclusi o possono essere ricusati per le cause previste dagli art. 26 e seguenti del CPC. La cognizione dei motivi di ricusazione spetta al Consiglio stesso, composto dai membri non ricusati e dai supplenti scelti in conformità del cpv. 1 del presente articolo.

Articolo 42

Tasse

Per gli atti e le prestazioni previste da Legge sono esatte tasse secondo una tariffa emanata dal Tribunale di Appello, nell' ambito del Regolamento.

Articolo 43

Obbligo di notifica

1 Le autorità e i funzionari sono obbligati a notificare senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni delle disposizioni di questa Legge, del relativo Regolamento, delle norme deontologiche, dello statuto e della tariffa dell'Ordine degli avvocati di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2 Le sentenze penali contro avvocati vanno trasmesse dal magistrato che le ha prolate alla Commissione di disciplina e al Tribunale di Appello.

Articolo 44

Libro dei ruoli

1 La Commissione di disciplina tiene un libro dei ruoli in cui vengono iscritte tutte le denunce contro un avvocato e lo stadio della procedura.

2 Il libro dei ruoli viene trasmesso annualmente per quanto di sua competenza al Tribunale di Appello.

Articolo 45

Assunzione del procedimento

1 Il Tribunale di Appello avoca a sé le competenze della Commissione di disciplina in caso di inazione di quest'ultima.

2 L'inazione è presunta se la Commissione di disciplina non emana la propria decisione entro un anno dalla denuncia.

3 Se il Tribunale di Appello avoca a sé la competenza della Commissione di disciplina quest'ultima è tenuta a trasmettergli immediatamente l'incarto.

Articolo 46

Notificazione e pubblicazione di decisioni

1 Le decisioni prese in applicazione di questa Legge sono notificate agli interessati con motivazione scritta.

2 L'iscrizione all'Albo, la rinuncia all'iscrizione e la radiazione dall'Albo degli avvocati sono pubblicate sul Foglio ufficiale. La sospensione temporanea dell'esercizio della professione vi può essere pubblicata se le circostanze lo esigono.

Articolo 47

Principio di territorialità

Gli avvocati di altri Cantoni che esercitano la professione nel Cantone in virtù di un'autorizzazione generale e quelli che sono al beneficio di un'autorizzazione speciale sono soggetti al diritto vigente nel Canton Ticino per l'attività che svolgono in virtù di dette autorizzazioni.

Articolo 48

Diritto intertemporale

1 Per l'iscrizione e la radiazione dall'Albo avvocati sono applicabili, a partire dall'entrata

in vigore, le disposizioni di questa legge ancorché i fatti su cui la decisione si fonda siano anteriori.

2 Un atto passibile di misure disciplinari è giudicato in base al diritto vigente al momento in cui fu commesso.

3 I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore sono assunti e decisi dalle autorità competenti secondo il nuovo diritto.

Articolo 49

Regolamento

Il Tribunale di Appello emana il Regolamento di applicazione della presente legge, che disciplina le competenze della Camera per l'avvocatura e il notariato e comprenderà fra l'altro le disposizioni concernenti gli esami e l'autorità

esaminatrice (art. 6 cpv. 6), le condizioni dell' affidamento di difese e patrocinii d' ufficio ai praticanti (art. 9 cpv. 3), ulteriori norme procedurali relative a. procedimenti disciplinari (art. 26 segg.) dilatazione delle note professionali (art. 37) e di iscrizione e radiazione dall' Albo degli avvocati e dall' elenco dei praticanti (art. 3 segg.), le prestazioni minime dell' assicurazione per la responsabilità civile (art. 3 cpv. 1 lett. g), come la tariffa per gli atti e le prestazioni previste dalla presente legge (art. 42).

Articolo 50

Aggiornamento

Il regolamento, nonché gli statuti dell' Ordine norme deontologiche e la tariffa dell' Ordine degli avvocati dovranno essere emanate e, se del caso, approvate dall' autorità competente entro un dall' approvazione della presente legge.

Articolo 51

Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la Legge sull'esercizio dell'avvocatura del 9 dicembre 1855;
- b) l'art. 515 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;
- c) il Regolamento sull' ammissione all' esercizio dell' avvocatura nel Canton Ticino dell' 11 luglio 1942;
- d) la risoluzione governativa che approva il testo unico dello statuto degli avvocati del 20 settembre 1937;
- e) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Articolo 52

Modificazione del CPP

L' articolo 52 cpv. 3 CPP è modificato come segue:

Possono essere ammessi all' ufficio di difensore altri avvocati ed anche altre persone coll' autorizzazione del Tribunale di Appello.

Articolo 53

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.